

STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi

Articolo 1 - Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e successive modifiche, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"HERAKLES - Cultura e Identità" - Associazione di Promozione Sociale ETS** di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in **Teramo Via Capuani, 80 (TE)**.
3. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Teramo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti, essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Abruzzo.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero., L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. A seguito dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione assumerà la denominazione **"HERAKLES - Cultura e Identità" - Associazione di Promozione Sociale A.P.S. - Ente del Terzo Settore ETS** e utilizzerà tale indicazione in ogni atto, comunicazione e corrispondenza.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Pertanto, solo con l'avvenuta iscrizione nel RUNTS l'associazione assumerà la Denominazione quindi **"HERAKLES - Cultura e Identità" - Associazione di Promozione Sociale A.P.S. ETS**
3. L'Associazione può richiedere l'iscrizione ad albi, elenchi e registri pubblici previsti dalla normativa vigente (ad esempio: MIUR, elenchi regionali, 5 per mille, ecc.) per accedere a specifiche agevolazioni, contributi o riconoscimenti.

Articolo 3 - Attività

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, e senza scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato e opera



quale Ente del Terzo Settore in forma non commerciale, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 117/2017, senza scopo di lucro e senza esercizio prevalente di attività commerciale.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività d'interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- Lett. d) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lett. f) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- Lett. i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di promozione della cultura e del volontariato;
- Lett. k) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lett. r) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- Lett. t) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché secondarie e strumentali, nonché svolgere raccolte pubbliche di fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo Codice.

4. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'azione volontaria e gratuita dei propri associati.
5. In particolare, i fini istituzionali dell'Associazione sono quelli di:
 - a. favorire lo sviluppo culturale e turistico dei Comuni della Provincia di Teramo, attraverso attività di promozione culturale, canore, musicali, turistiche e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali;
 - b. contribuire alla conservazione, al recupero e alla divulgazione delle tradizioni culturali, musicali, artistiche, artigianali, religiose e gastronomiche, incluse attività, anche editoriali, tipiche del territorio nello specifico e italiano in generale.

6. L'Associazione persegue, tra le proprie finalità, anche la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività di formazione, aggiornamento,



qualificazione e perfezionamento rivolte a docenti, personale scolastico, studenti, cittadini e professionisti, in conformità alle normative vigenti e ai requisiti richiesti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR) e dagli Ordini e Collegi professionali secondo le disposizioni della lettera d) art. 5 comma 1, D.Lgs 117/17.

7. L'Associazione si impegna, inoltre, a promuovere la sostenibilità ambientale nelle proprie attività, adottando pratiche ecocompatibili e promuovendo la sensibilizzazione sui temi ambientali.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione si propone di:

a) Svolgere fattiva opera per organizzare attività culturali, sociali, ricreative, formative, sportive, turistiche e ambientali, valorizzando il patrimonio culturale, storico-artistico, ambientale e paesaggistico del territorio;

b) Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, iniziative quali convegni, laboratori, escursioni, ricerche, visite guidate, spettacoli, mostre, manifestazioni artistiche, culturali, musicali, turistiche, ricreative e sociali, nonché attività editoriali e di divulgazione culturale;

c) Realizzare attività sociali finalizzate all'inclusione e al sostegno della popolazione, con particolare attenzione alle persone fragili, a rischio di emarginazione o in condizioni di disagio;

e) Sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente, favorendo la conoscenza del territorio attraverso percorsi turistico-didattici, visite, itinerari culturali e programmi di scambio, anche con realtà estere;

f) Attuare progetti di accoglienza, integrazione e inclusione sociale, rivolti a migranti, famiglie e persone vulnerabili, nell'ambito delle attività di cui alla lett. r) dell'art. 5 CTS;

i) Collaborare con istituzioni scolastiche, università, enti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti formativi, percorsi educativi, attività didattiche e iniziative culturali;

j) Aderire, affiliarsi o collaborare con federazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi o complementari, nazionali o internazionali, per favorire sinergie, scambi di buone pratiche e progettualità condivise;

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.



Direzione Provinciale di Giustizia

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
4. L'Associazione può organizzare corsi di formazione, seminari, workshop, master, attività di aggiornamento e perfezionamento, anche in modalità e-learning, rivolti a docenti, personale scolastico, studenti, cittadini e professionisti, con rilascio di attestati validi nei limiti delle normative vigenti e previo eventuale accreditamento o riconoscimento da parte degli enti competenti. Può inoltre presentare domanda di accreditamento presso il MIUR, presso Ordini e Collegi professionali e collaborare con istituzioni scolastiche, università, enti pubblici, privati e ordini professionali per la realizzazione di progetti formativi e attività di aggiornamento riconosciute ai fini della formazione continua dei professionisti.
5. L'Associazione può aderire a reti, coordinamenti, federazioni, enti e organismi nazionali e internazionali che perseguano scopi analoghi o complementari, al fine di promuovere sinergie, scambi di buone pratiche e partecipazione a progetti comuni.
6. L'Associazione può partecipare a programmi e progetti europei e internazionali, anche in partenariato con enti pubblici e privati, per favorire la mobilità, la formazione, la cooperazione e lo scambio di buone pratiche.
7. L'Associazione può utilizzare strumenti digitali e piattaforme online per la gestione delle attività associative, la convocazione delle assemblee, la formazione, la comunicazione e la partecipazione dei soci, anche a distanza.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Articolo 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati purché maggiorenni.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. L'Associazione promuove la parità di genere in tutti gli organi sociali e nelle attività associative, impegnandosi a favorire la presenza equilibrata di donne e uomini negli organi direttivi e a garantire pari opportunità di accesso alle cariche associative e alle iniziative promosse.

Articolo 6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.



2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, e il loro numero non superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo degli associati.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto opportunamente delegato dal Consiglio Direttivo dell'Ente.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 8 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

1. Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.
2. Essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi.



3. Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
4. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
5. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
6. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per:

1. Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
2. Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
3. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:
4. Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
5. Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
6. Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
7. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea Ordinaria, nei termini e nei modi indicati all'art.7, 4c, del presente statuto. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
8. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato



Articolo 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di cui all'art.17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 (attualmente nella misura di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili) sempre che il Consiglio abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. L'Associazione può stipulare polizze assicurative aggiuntive a tutela dei soci, dei volontari, dei collaboratori e dei partecipanti alle attività associative.

Articolo 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o in alternativa al 20% (venti per cento) del numero degli associati nel rispetto dei limiti previsti per le APS.

Titolo IV

Organi sociali

Run

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea dei soci.
 - b. L'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo).
 - c. L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.
 - d. L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
 - b. Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi indicati alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o raccomandata a mano, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia della prima che della seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (venti quattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante video conferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve

Direzione Pro.



trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a. Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo.
 - b. Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo.
 - c. Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo.
 - d. Determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo.
 - e. Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo.
 - f. Eleggere e revocare l'organo di revisione.
 - g. Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione.
 - h. Approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e degli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
 - i. Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.
 - j. Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Flu

- b. Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16 - Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che sono iscritti per un periodo inferiore a quello precedentemente indicato possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto dell'associato minorenni, al pari di tutti i diritti sociali, verrà esercitato da chi esercita la patria potestà.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede sempre mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati (aventi la maggiore età) in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Le figure previste sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Responsabile delle Pubbliche Relazioni, Responsabile della Comunicazione, Responsabile dei Progetti, Responsabile delle Attività Sociali, Responsabile Fundraising, le funzioni possono essere cumulate. L'Assemblea, all'atto della nomina, individua le figure da ricoprire in base alle esigenze dell'Associazione e al numero di membri stabilito.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il loro mandato cessa con l'assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio.

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
 2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o e-mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
 3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
 4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente, la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, non sono ammesse deleghe.
 7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
 8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. nominare il Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Responsabile delle Pubbliche Relazioni, Responsabile della Comunicazione, Responsabile dei Progetti, Responsabile delle Attività Sociali, Responsabile Fundraising;
 - e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- 

- i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
 - m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo delibera la presentazione di domande di accreditamento presso enti pubblici e privati, inclusi il MIUR e altre istituzioni formative.

Articolo 20 - Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere e altre cariche

1. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, attribuisce tra i suoi membri le seguenti cariche: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Responsabile delle Pubbliche Relazioni e, se previsti, Responsabile della Comunicazione, Responsabile dei Progetti, Responsabile delle Attività Sociali, Responsabile Fundraising, nonché eventuali altre figure individuate dall'Assemblea in base alle esigenze dell'Associazione.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
3. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
4. La carica del Presidente può essere revocata dall'Assemblea con le stesse modalità previste per l'elezione.
5. La carica del Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a. Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
 - b. Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

dm

- 
- c. Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
 - d. Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
 8. Il Segretario si occupa della parte amministrativa dell'Associazione.
 9. Il Tesoriere gestisce la contabilità e la tesoreria dell'Ente, predispone il bilancio e relaziona periodicamente al Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria.
 10. Il Responsabile delle Pubbliche Relazioni cura i rapporti con enti pubblici e privati, media, partner e sponsor, promuove le attività dell'associazione e gestisce la comunicazione esterna. Può essere delegato dal Consiglio Direttivo a rappresentare l'associazione in specifiche occasioni e progetti.
 11. Il Responsabile della Comunicazione gestisce la comunicazione interna ed esterna, i social network, il sito web, la newsletter e ogni altro strumento di promozione digitale dell'Associazione.
 12. Il Responsabile dei Progetti coordina la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio delle iniziative associative, anche in collaborazione con altri enti o partner.
 13. Il Responsabile delle Attività Sociali si occupa delle attività di volontariato, inclusione sociale, iniziative per fasce deboli e rapporti con i volontari.
 14. Il Responsabile Fundraising gestisce le attività di raccolta fondi, sponsorizzazioni, donazioni e ricerca di finanziamenti pubblici e privati.
 15. L'Assemblea può deliberare l'istituzione di ulteriori figure o la modifica delle competenze sopra indicate, in base alle esigenze dell'Associazione.

Articolo 21 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
 - b. Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione.
 - c. Sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto.
 - d. Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
 2. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro
- 

30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, tutti i Consiglieri anche se cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 22 - L'Organo di controllo e organo di revisione: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.
2. Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art.31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.
5. I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
6. La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
7. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Articolo 22-bis - Comitati tecnici e organi consultivi

L'Associazione può istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, comitati tecnici o scientifici, gruppi di lavoro o organi consultivi composti da esperti, soci o esterni, per supportare specifiche attività o progetti.

Titolo V

I libri sociali

Articolo 23 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - Libro degli associati.
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.



Plu

2. L'Associazione deve tenere i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, qualora questi siano stati nominati.
3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione può utilizzare strumenti digitali e piattaforme online per la gestione delle attività associative, la convocazione delle assemblee, la formazione, la comunicazione e la partecipazione dei soci, anche a distanza.
5. L'Associazione può adottare strumenti di firma elettronica per la sottoscrizione di documenti e verbali, nel rispetto del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione si impegna a rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in materia di accesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF, destinando tali risorse esclusivamente al finanziamento delle proprie attività di interesse generale.

Articolo 25 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. L'Associazione può promuovere attività di raccolta fondi, anche tramite strumenti di crowdfunding, donazioni online e campagne di



sensibilizzazione, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza e tracciabilità delle risorse.

Articolo 26 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione e depositato nel RUNTS nei termini di legge.
4. L'Associazione può pubblicare il bilancio e le informazioni sulle attività svolte anche tramite strumenti digitali, social network, newsletter o altri canali di comunicazione, oltre che presso la sede sociale.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni Finali

Articolo 28 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Articolo 29 - Tutela dei dati personali

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali dei soci, dei volontari e dei terzi nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) seconda informativa resa agli interessati, adottando tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Articolo 30 - Codice etico



Plu

L'Associazione può dotarsi di un codice etico o di comportamento, approvato dall'Assemblea, che definisce i principi e le regole di condotta cui devono attenersi i soci, i volontari, i collaboratori e gli organi sociali nello svolgimento delle attività associative.

Articolo 31 - Tutela della proprietà intellettuale

L'Associazione tutela la proprietà intellettuale delle opere, dei progetti e dei materiali prodotti nell'ambito delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente e dei diritti dei singoli autori.

Articolo 32 - Clausola di apertura generale

L'Associazione può svolgere ogni altra attività consentita dalla normativa vigente per gli enti del Terzo Settore e le Associazioni di Promozione Sociale, anche mediante l'utilizzo di strumenti e tecnologie innovative, senza preclusione alcuna rispetto a future evoluzioni normative o tecnologiche.



Esente da imposta di bollo ex art.82 comma 5 D.Lgs. n.117 del 3/07/2017.

Teramo, lì 07/03/2026